

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**N. 88 del 25/6/2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di giugno, in seduta tenuta per via telematica, si è riunito il Collegio dei Revisori composto dai Sigg.ri Maiocchi dr. Fabrizio, Borelli dr. Mario e Caperchione prof. Eugenio, per esprimere un parere sulla seguente proposta avente per oggetto:

"Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021 del PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE del Comune di Maranello e ridefinizione limite 2016 e 2018 dello stesso"

Il Collegio, vista la seguente documentazione ricevuta via mail in data 15/6/2021:

- 1) proposta di determinazione dirigenziale avente ad oggetto: "Costituzione del Fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente - anno 2021 - Comune di Maranello e ridefinizione limite 2016 e 2018 dello stesso"
- 2) scheda di costituzione del Fondo (allegato A) che illustra la composizione del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente e il rispetto dei vincoli di spesa vigenti;
- 3) scheda di ricalcolo Fondo anno 2018 (allegati B e C) per la verifica dell'eventuale adeguamento del limite al trattamento economico accessorio consuntivo 2020 e anno 2021, di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019;
- 4) deliberazione di Giunta Comunale n. 82/2021 del 1.6.2021 avente ad oggetto: "Linee di indirizzo in merito alla costituzione del fondo risorse decentrate personale dipendente del Comune di Maranello anno 2021 e seguenti - Approvazione";

Visti:

- il D.Lgs. 267 del 18/8/2000 nonché il D.Lgs. 118/2001, lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente;
- la deliberazione G.C. n. 82/2021 che ha definito le linee di indirizzo per la costituzione delle risorse decentrate anno 2021, in linea con le previsioni del nuovo Contratto Collettivo Nazionale 21.5.2018, vigente per il triennio 2016-2018 e riconfermando quanto già disposto negli anni precedenti.

Visti e richiamati:

- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- la Deliberazione n. 19 del 9.10.2018 - Sez. Autonomie che con pronuncia sulla questione di massima posta dalla Sez. Lombardia, enuncia il seguente principio di diritto: *"Gli incrementi del*

Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

- il Decreto attuativo del 17 marzo 2020 ad oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato in G.U. n. 108 del 27.4.2020, che, in applicazione dell'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, testualmente recita: *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"* in applicazione ai comuni dal 20 aprile 2020.

Dato atto che:

- a consuntivo, alla data del 31.12.2020, si conferma l'assenza di incremento di personale assunto a tempo indeterminato, come da allegato B);
- anche per l'anno 2021 la previsione di cui all'art. 33 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, considerando in via previsionale le assunzioni di personale previste dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2021/2023 del Comune di Maranello, non risulta applicabile non rilevandosi incrementi di personale rispetto all'anno 2018 come da allegato C);
- l'Ente non versa in situazione di dissesto finanziario o deficitarietà strutturale;
- il Piano della Performance per l'anno 2021 è stata approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2021;

Esaminati:

- la proposta di determinazione del Dirigente del Settore "Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane" dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico;
- l'allegato A) alla determinazione del Dirigente con il quale si evince la composizione del Fondo nell'anno 2016, così come ridefinito alla luce della verifica delle quote derivanti da accordi/sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici e privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, rientranti nella disciplina di cui all'art. 43 legge n. 449/1997, accertate a consuntivo per l'anno 2016 e quelle non soggette a limite in quanto derivanti da rapporti con soggetti privati e nell'anno 2021;
- in sintesi il Fondo 2021 risulta quantificato e così costituito in applicazione delle disposizioni del nuovo CCNL 21.5.2018, con la verifica del trattamento accessorio rispetto all'anno 2016 di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75:

Descrizione	Anno 2021	Anno 2016
Risorse Stabili	246.842,87	353.089,90
Risorse variabili soggette a limite	41.518,57	47.428,25
Totale Fondo Dipendenti competenza 2021	288.361,44	400.518,15

Stanziamento P.O. in bilancio	110.750,01	0
Totale	399.111,45	400.518,15
Trasferimenti da fondi Comuni a Unione ex art. 70 sexies e per perequazione	0	- 15.028,56
Nuovo limite trattamento accessorio art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017	0	385.489,59
In riduzione quota art. 67, c. 2, lett. a) e b) non soggetta al vincolo	- 13.621,86	0
Totale soggetto al vincolo	385.489,59	

<i>Controllo limite 2016</i>	-	<i>0,00</i>
------------------------------	---	-------------

Importi in costituzione non soggetti al limite		
<i>Risorse non soggette al vincolo (art. 43 L. 449/1997 entrate conto terzi, utenza, sponsorizzazioni da privati - economie fondo a.p. - economie fondo straordinario a.p. - maggiori proventi da sanzioni art. 208 CDS - incentivi IMU-TARI)</i>	60.396,70	10.369,22

Dato atto che, tra le risorse variabili non soggette a vincolo, sono state inserite:

- le economie anno 2020 delle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario presenti in bilancio per € 11.342,95;
- la somma di € 3.000,00 per proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse dagli Enti ex art. 208, commi 4 lett c), e 5 del D.Lgs 285/1992, per finanziare progetti/ obiettivi del Servizio PM, anche di mantenimento.

Preso atto che:

- i 3.000,00€ succitati dovranno corrispondere alla quota eccedente le riscossioni per sanzioni 208 CDS del precedente esercizio, utilizzando così, per l'attuazione dei progetti in deroga al limite salario accessorio, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale;
- al fine di verificare la quota "eccedente" del 2021 sul 2020 dovrà tenersi a riferimento esclusivamente il riscosso (incassato) 2021 di competenza 2021 (nella parte eccedente le riscossioni effettivamente verificatesi non possono essere computati i proventi accertati nell'esercizio precedente ed incassati in quello corrente e né quelli derivanti dalla riscossione di ruoli provenienti da esercizi pregressi);
- gli accertamenti dovranno riguardare sanzioni per violazioni art 208 CDS;
- la somma di 3.000,00€ potrà essere liquidata esclusivamente una volta ottenuta la certificazione, con il rendiconto 2021, del rispetto delle condizioni di esonero limite salario accessorio sopra dettagliate;

Dato atto pertanto che:

- il Fondo costituito come da scheda allegata per l'anno 2021 nonché il trattamento accessorio anno 2021 rispettano il limite ex art. 23 del D.lgs. 75/2017;
- che le somme sopra indicate trovano copertura finanziaria nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio ai Cap. 700.00.03 - "Premio di produttività dipendenti" (FPV -oneri diretti) - Cap. 700.01.02 - "Contributi Premio produttività dipendenti" (oneri riflessi) - Cap. 710.00.02 - "Irap Fondo produttività dipendenti" (Irap) per il pagamento del trattamento accessorio del personale, tenuto conto dei nuovi principi contabili previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, L. 296/2006).

Tutto ciò premesso, analizzata la documentazione inviata agli uffici competenti, il Collegio, prendendo atto della costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2021 del personale dipendente - non dirigente del Comune di Maranello e demandando al Nucleo Tecnico di Valutazione il compito sulla valutazione del grado di raggiungimento derivato di atto unilaterale di cui trattasi, con riferimento all'art. 40 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, il Collegio esprime

parere favorevole

alla proposta di "Costituzione fondo risorse decentrate anno 2021 del PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE del Comune di Maranello e ridefinizione limite 2016 e 2018 dello stesso", certificando altresì la compatibilità economico - finanziaria del suddetto Fondo per la contrattazione integrativa anno 2021 rispetto agli strumenti finanziari annuali e alla vigente normativa in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

Maiocchi Dott. Fabrizio *(f.to digitalmente)*

Borelli Dott. Mario *(f.to digitalmente)*

Caperchione Prof. Eugenio *(f.to digitalmente)*